

## **Deliberazione n. VII/7351**

### **Seduta del 11-12-2001**

Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n.11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, a seguito del parere espresso dalle competenti Commissioni consiliari.

**VISTA** la legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione".

**RICHIAMATO**, in particolare, della suddetta legge il secondo comma dell'articolo 4, ai sensi del quale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, definisce, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 4, i criteri per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, nonché i criteri per l'installazione dei medesimi.

**VISTI** i criteri di cui al precedente paragrafo, predisposti dal Gruppo di Lavoro Interdirezionale costituito con decreto del Direttore Generale Qualità dell'Ambiente 10 luglio 2001, n.16803, che ha attestato, col verbale del 21 settembre 2001, la conclusione dei propri lavori.

**DATO ATTO** che il sopracitato documento, contrassegnato A), viene allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

**PRESO ATTO** che le competenti Commissioni Consiliari V e VI, relativamente ai suddetti criteri, non hanno espresso il parere richiesto ai sensi dell'art.4, comma 2, della l.r. 11/2001.

**PRESO ATTO** inoltre che la competente Commissione III, nella seduta del 26 novembre 2001, esprimendo parere favorevole, a maggioranza, all'ulteriore corso del presente provvedimento, ha approvato i seguenti emendamenti:

- "1. All'allegato A della delibera al paragrafo "individuazione delle aree – definizioni", la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Aree di particolare tutela: le aree comprese entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà, comprese le relative pertinenze, delle strutture ed edifici indicati al comma 8 art. 4 della L.R.11/2001."
2. All'allegato A della delibera al paragrafo "individuazione delle aree – localizzazioni consentite" le prime 3 righe sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree di particolare tutela è vietato ogni tipo di installazione di impianti di cui alla L.R. 11/2001"."

**RITENUTO** che i suddetti emendamenti appaiono contrastanti con le disposizioni della l.r. 11/2001, in quanto i criteri regionali, formulati secondo le indicazioni della Commissione III,

verrebbero applicati a fattispecie già normate dalla stessa legge e pertanto escluse dalla regolamentazione della Giunta.

**RITENUTO** pertanto di non accogliere i medesimi emendamenti e quindi di confermare i criteri, come formulati nel richiamato allegato A), anche per le ulteriori motivazioni di seguito specificate.

I criteri regionali definiscono "aree di particolare tutela" quelle comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, individuate per ciascuno dei suddetti recettori.

Tale definizione soddisfa la disposizione di cui all'art.4, comma 4, della l.r.11/01, ai sensi del quale, per la formulazione dei criteri in oggetto, deve essere altresì tenuto conto dell'incidenza degli impianti rispetto agli ambiti indicati alla lettera a) del medesimo comma 4.

Infatti, rispetto alle "aree di particolare tutela", come sopra definite, i criteri dispongono, ai fini dell'installazione degli impianti, il non superamento del valore di 300 W di potenza al connettore d'antenna.

I medesimi criteri peraltro non possono essere riferiti al comma 8 dello stesso art.4, il quale dispone espressamente il divieto di installazione di impianti in corrispondenza – e pertanto entro il perimetro - di specifici edifici e strutture, con relative pertinenze, che ospitino soggetti minorenni.

Infine, l'emendamento proposto dalla III Commissione Consiliare, concernente il divieto di installazione di ogni tipo di impianto nelle "aree di particolare tutela", contrasta con quanto stabilito al comma 7 del medesimo art.4, laddove non è richiesta una specifica regolamentazione urbanistica per l'installazione di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W.

**VISTI** i commi 24 e 26 dell'art.1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n.3.

**RICHIAMATA** la l.r. 23 aprile 1996, n.16, come successivamente modificata ed integrata.

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

**AD UNANIMITA'** dei voti espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

1. di approvare i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione", definiti nell'allegato A), parte integrante il presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO